

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO

IL GIUDICE
DOTT. MAURIZIO PASCALI

Esaurita la discussione orale ,richiamato tutto quanto dedotto e prodotto negli atti introduttivi del giudizio
ha pronunciato la seguente

SENTENZA A VERBALE

Nella causa iscritta al n. 1450/2014 del Ruolo Generale Lavoro,

promossa

da:

contro

MIUR -(funzionario delegato)-,

Ufficio scolastico provinciale PADOVA

Ufficio scolastico regionale VENETO

in punto a :

-INSERIMENTO IN GRADUATORIA AD ESAURIMENTO A PETTINE.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 13.05.2014,la ricorrente ha chiesto l'accertamento del suo diritto all'inserimento a pettine nella graduatoria ad esaurimento ex permanente di altro Istituto di scuola primaria oltre a quello nel quale la stessa era inserita(Padova) con l'attribuzione dello stesso punteggio(criterio a pettine)oltre al riconoscimento dell'anzianità pregressa .

Il Ministero convenuto si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa.

L'art.485 TU 297/94 modificato dalla L.124/99,riconosce agli insegnanti assunti a tempo determinato l'anzianità pregressa ai fini giuridici ed economici solo al momento dell'assunzione in ruolo,se e in quanto la stessa avvenga.esclusivamente dall'assunzione in ruolo viene considerato il periodo preruolo ai fini contributivi ed economici limitatamente ai primi 4 anni dello stesso e solo per i 2/3 del periodo eccedente,mentre il restante 1/3 è valutato ai soli fini economici nelle successive classi stipendiali.

La situazione nella misura in cui al lavoratore a tempo indeterminato non sono riconosciuti gli scatti di anzianità come ai lavoratori a tempo determinato, si pone in palese violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato dalla direttiva 1999/70 CE secondo cui "per quanto riguarda le condizioni d'impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di aver un contratto o rapporto a tempo determinato". Lo stesso art. 4 al 4 comma aggiunge: "i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da ragioni oggettive".

La situazione all'esame dell'odierno giudicante è diversa in quanto la ricorrente chiede l'accertamento ora per allora del proprio diritto ad essere inserita in altra graduatoria provinciale con il punteggio posseduto nella graduatoria di appartenenza (criterio a pettine) che le avrebbe consentito di essere inserita in posizione utile per la proposta di stipulazione di contratto di lavoro a tempo indeterminato già nell'as 2009.2010, anziché essere collocata in coda dopo l'ultima posizione.

Tuttavia successivamente, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 4 ter del d.l. 25.9.2009 n. 134 conv. in l. 167/2009 nella parte in cui disponeva che l'inserimento, per il biennio 2007-2009, nelle suddette graduatorie sarebbe avvenuto dopo l'ultima posizione di terza fascia.

Pertanto alla luce di quanto dedotto in atti e non contestato va dichiarato il diritto della ricorrente ad essere inserita a pettine nella graduatoria ad esaurimento (ex permanenti) relativa alla scuola primaria per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011 con diritto alla eventuale ricostruzione della carriera in base alla posizione assunta a seguito del riconoscimento di tale diritto.

Le spese legali seguono la soccombenza.

PQM

Il Giudice, definitivamente decidendo, contrariis relictis,

-dichiara il diritto della ricorrente ad essere inserita a pettine nella graduatoria ad esaurimento relativa alla scuola primaria per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011,

dichiara inoltre il diritto della ricorrente alla ricostruzione della carriera eventualmente derivante dall'inserimento medesimo.

condanna gli Enti convenuti in solido a rifondere le spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 oltre spese generali iva e cpa.

Padova, 11/10/2016

Il Giudice del Lavoro
Dott.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Lucia Turrini

Depositato in Cancelleria
Padova, 11/11/16
Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Lucia Turrini